

Comune di Brusaporto
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO di individuazione dei criteri comunali per il rilascio
delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande**

Art.1
Norme di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n° 30/2003 ;
- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- dalla Legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 "Disposizioni in materia di attività socio-sanitarie";
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia VIII/6495 del 23 gennaio 2008 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003";
- dalla D.G.R. Lombardia VIII/6919 del 2 aprile 2008 "Semplificazione amministrativa in attuazione della L.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 – Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche";
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati in data 2 aprile 2004, e 30 luglio 2004, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della legge regionale n° 30 .

Art. 2
Durata di validità degli indirizzi

I presenti criteri hanno validità quadriennale a decorrere dalla data della loro approvazione; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione .

I presenti indirizzi sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge regionale n° 30/2003 .

Art. 3
Ambito di applicazione delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell'autorizzazione per:

- 1) l'apertura a carattere permanente in sede fissa;
- 2) il trasferimento di sede;
- 3) il subingresso nella titolarità;

degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 4
Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del Comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella domanda devono essere indicati :

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante
- Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003;
- Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio ;
- Superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento d'identità.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato, il quale può provvedere alla regolarizzazione dell'istanza entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione; in tal caso il termine di cui all'articolo 9 – comma 7 – della L.r. 24 dicembre 2003, n. 30 rimarrà sospeso.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione alle disposizioni urbanistiche.

Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività, e / o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, la documentazione prevista dalle lettere a) , b), c), e), f) e g) dell'art. 3 degli indirizzi regionali e precisamente :

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato. Qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività. Dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564, e la disponibilità degli spazi destinati a parcheggio richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi del presente regolamento.
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF ;
- d) la documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge regionale n. 13/2001 e della D.G.R. n. ° 7/8313 del 08.03.2002:
- e) la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 comma 2 della L.r. 2 aprile 2007 n. 8 dell'attività di somministrazione alimenti e bevande che lo Sportello Unico o l'Ufficio competente del Comune provvederà ad inviare all'A.S.L. competente. Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da una tipologia unica e l'attività deve essere svolta nei limiti previsti da quanto dichiarato nella sopra menzionata scheda di notifica;
- f) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende : fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico , o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittori .”

Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta all'Albo Pretorio del Comune territorialmente competente, ed in quello sede dello Sportello unico associato, per la durata di 15 giorni .

Art. 5

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi della Legge regionale n. 30/2003, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva, nonché alla notifica effettuata all'A.S.L. competente ai fini della registrazione, le attività di somministrazione possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla somministrazione suddetta .

Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse deve segnalare le differenti denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione. In tali casi s'intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di somministrazione.

In nessun caso la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire la specifica procedura prevista dalla legge.

Art. 6 Superficie delle attività di somministrazione, ampliamento e riduzione
--

Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

I locali destinati all'attività di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche ed igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

In relazione alle modalità di misurazione dei locali, si precisa che fanno parte dei locali destinati ai servizi i seguenti:

- a) I servizi igienici per il pubblico ed il personale;

- b) I camerini;
- c) Il guardaroba;
- d) Gli spogliatoi per il personale;
- e) La cucina, compresa la zona di lavaggio stoviglie;
- f) Il locale dispensa;
- g) Il locale preparazione alimenti;
- h) Gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- i) I locali filtranti e separanti in genere.

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

L'ampliamento/la riduzione della superficie relativa all'esercizio di somministrazione, deve essere comunicata al Comune e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche .

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992. Dovrà essere allegata la Dichiarazione di Attività Produttiva e la notifica ai fini della registrazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande che lo Sportello Unico o l'Ufficio competente del Comune provvederà ad inviare all'A.S.L.

Art. 7 Cessazione di attività
--

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa. Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione in questione entro 30 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda .

Art. 8 Criteri comunali e suddivisione del territorio comunale in zone

Questa Amministrazione Comunale, ai fine di favorire un'equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, provvede alla suddivisione in zone del proprio territorio comunale al fine di favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del principio costituzionalmente garantito della libera concorrenza .

A tal fine, premesso che non sono individuate sull'intero territorio comunale (in riferimento al punto 11.5 della D.G.R n° 17516 del 31.05.2004) zone sature da un punto di vista dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , aderendo allo spirito generale della legge regionale 24.12.2003 n° 30, e nel rispetto del D.P.R 13 dicembre 1995 emanato a seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 24.11.1995 , si provvede a

considerare l'intero territorio comunale come esente da contingenti numerici relativi al numero massimo di licenze rilasciabili per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande .

La suddivisione del territorio comunale viene così determinata :

ZONA A - PRODUTTIVA, così come delimitata ed individuata nell'elaborato grafico allegato al presente Regolamento;

ZONA B - DI CARATTERE AMBIENTALE, così come delimitata ed individuata nell'elaborato grafico allegato al presente Regolamento;

ZONA C – RESTANTE TERRITORIO COMUNALE, così come delimitata ed individuata nell'elaborato grafico allegato al presente Regolamento;

Art. 9

Limitazioni all'inizio attività dei nuovi pubblici esercizi di somministrazione

Alla luce di quanto premesso al precedente articolo 8 comma 1, tenuto conto di quanto previsto ai punti 10.1, 10.2 degli Indirizzi regionali approvati con D.G.R n° VIII/6495 del 23.01.2008, l'Amministrazione ha provveduto a valutare gli assetti urbanistici generali con particolare riferimento:

- alla dislocazione degli insediamenti scolastici, delle sedi di attività culturali e sportive, degli uffici pubblici e privati, delle zone residenziali, commerciali ed artigianali;
- alla presenza di infrastrutture di traffico quali autostazioni, stazioni ferroviarie;
- alla presenza di zone a traffico limitato e di isole pedonali;
- alla funzione di salvaguardia del territorio, nell'interesse generale della collettività e non di singoli gruppi.

In particolare l'amministrazione ritiene indispensabile uno sviluppo delle attività economiche in modo equilibrato rispetto alla situazione viabilistica pedonale, di traffico e di prevenzione dei fenomeni di inquinamento acustico nonché di ordine pubblico. Questo obiettivo guida l'azione dell'amministrazione nel tentativo di indirizzare la nascita di nuove attività economiche di pubblici esercizi nelle zone sprovviste e contemporaneamente non vietare nuove aperture anche nelle altre zone ma stabilire per esse limitazioni e prescrizioni in correlazione con l'obiettivo citato .

Si provvede dunque a determinare i seguenti indirizzi per il rilascio di nuove autorizzazioni di pubblici esercizi di somministrazione :

- in relazione alla **ZONA A - PRODUTTIVA** di cui al precedente articolo, l'amministrazione valuta come opportuno promuovere la nascita di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, che soddisfino la domanda potenziale delle attività economiche ed artigianali presenti . Tenuto conto della situazione viabilistica e della possibilità di sosta offerta dagli standards presenti in zona, si dispone che in questa zona possano essere consentite nuove aperture di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande qualora il richiedente dimostri di essere in possesso di spazi destinati a parcheggi per la clientela, pari ad almeno il 25% della superficie di somministrazione del nuovo locale di cui si chiede l'apertura ; tali spazi finalizzati a parcheggio per la clientela dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, potranno essere situati al coperto o all'aperto , e dovranno essere

reperiti entro una distanza massima di 150 metri lineari dal locale. Non è consentito presentare richiesta di monetizzazione dei medesimi nel caso in cui il richiedente non sia in grado di reperire gli spazi in questione.

Le medesime disposizioni del precedente punto valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio esistente, da altra zona alla suddetta zona A- PRODUTTIVA mentre non si applicano nel caso di trasferimento di pubblico esercizio esistente e funzionante all'interno della stessa zona A.

in relazione alla **ZONA B – DI CARATTERE AMBIENTALE**, di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, e del contesto abitativo esistente, si dispone che eventuali nuove autorizzazioni e/o trasferimenti da altre zone del territorio di pubblici esercizi potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 100% della superficie di somministrazione del locale di cui si chiede l'autorizzazione. Tali spazi dovranno essere finalizzati a parcheggio per la clientela, dovranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, potranno essere situati al coperto o all'aperto, e dovranno essere reperiti entro una distanza massima di 150 metri lineari dal locale . Non è consentito presentare richiesta di monetizzazione dei medesimi, nel caso in cui il richiedente non sia in grado di reperire gli spazi in questione .

Non sono computati al fine dei suddetti spazi destinati a parcheggio, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta .

Le medesime disposizioni di questo punto valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio da altra zona alla suddetta zona B , mentre non si applicano nel caso di trasferimento di pubblico esercizio esistente e funzionante all'interno della stessa zona B.

in relazione alla **ZONA C – RESTANTE TERRITORIO COMUNALE** di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, valutati gli spazi esistenti finalizzati a parcheggi pubblici ed il contesto abitativo, si dispone che anche in tale zona eventuali nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 100% della superficie di somministrazione del locale di cui si chiede l'autorizzazione. Tali spazi dovranno essere finalizzati a parcheggio per la clientela, dovranno essere in proprietà o in uso dell'esercente, potranno essere situati al coperto o all'aperto, e dovranno essere reperiti entro una distanza massima di 150 metri lineari dal locale. E' consentito presentare richiesta di monetizzazione di parte dei medesimi, nella misura massima del 50%, nel caso in cui il richiedente non sia in grado di reperire tutti gli spazi in questione.

La richiesta sarà valutata dalla Giunta Municipale che motivatamente stabilirà se concedere o meno la monetizzazione; nel caso in cui sia concessa, il costo è equiparato a quello stabilito per la monetizzazione delle aree standard in riferimento al vigente Piano Regolatore comunale.

Le medesime disposizioni di questo punto valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio da altra zona alla suddetta zona C , mentre non si applicano nel caso di trasferimento di pubblico esercizio esistente e funzionante all'interno della stessa zona C.

Le disposizioni del presente articolo relative alla richiesta di parcheggi privati finalizzati all'esercizio dell'attività non si applicano:

- agli esercizi esistenti e funzionanti all'entrata in vigore del presente atto;
- agli eventuali subingressi nei suddetti;
- in caso di insediamento in piani attuativi, dove i parcheggi sono già reperiti.

Art. 10

Limiti di distanza tra attività di somministrazione e luoghi particolari

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa è fissata una distanza di :

- a) 50 mt. da incroci viari e/o rotonde pericolose

Tali distanze sono conteggiate con riferimento al criterio del percorso pedonale più breve .

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale .

Art.11

Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .

Per i locali ubicati in centro storico qualora volessero svolgere anche attività di intrattenimento sono individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

Art. 12
Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003, **entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.**

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo- cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo.

Sono esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D n° 773/1931 per i quali è prevista la presentazione di specifica Denuncia di Inizio Attività, corredata dello specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n° 30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003;
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Art. 13
Diniego dell'autorizzazione

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Art. 14
Revoca dell'autorizzazione

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale n° 30/2003 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza , non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n° 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della Legge Regionale n° 30/2003;

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a) , c) e d) , si intendono le seguenti fattispecie:

- 1) In caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
- 2) Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali
- 3) Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
- 4) Ritardo da parte del Comune nel rilascio dei richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
- 5) Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

<p>Art. 15 Divieto di somministrazione di superalcolici</p>

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume E' VIETATA negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

<p>Art 16 Subingresso nell'attività di somministrazione</p>

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

L'effettivo trasferimento è comprovato da :

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate ;
- c) scrittura privata anche non autenticata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della legge regionale 20.12.2003 n° 30. Alla stessa deve essere allegata Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva ai sensi della L.R. n. 8/2007.

Il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante .

Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario, chi subentra può continuare l'attività del dante causa - anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della l.r. - per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 6 comma 1.

Art. 17 Delega dell'attività

Il titolare dell'autorizzazione può delegare ad un soggetto preposto la conduzione dell'attività purchè costui sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 30/2003.

La delega deve essere fatta per iscritto e sottoscritta per accettazione dal delegato.

L'atto di delega deve essere allegato alla domanda di rilascio dell'autorizzazione oppure, ad attività già avviata, deve pervenire entro 30 giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

Art. 18 Modifiche societarie nell'attività di somministrazione

Le modifiche societarie relative al cambio di soci che non comportano variazioni di Partita IVA e pertanto non richiedono il rilascio di una nuova autorizzazione, sono soggette a comunicazione al Comune da parte del legale rappresentante, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica

Art. 19 Orari degli esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono

determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale .

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale.

Art. 20 Installazione di videogiochi

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi:

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D n° 773/1931 (escluso le sale bingo);
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- b) ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- c) stabilimenti balneari ed esercizi similari: 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4);
- d) alberghi ed esercizi similari: 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6);
- e) sala pubblica da gioco: n. 1 ogni 5 mq. (il numero complessivo non deve superare il numero dei giochi delle altre tipologie).
- f) Agenzia di raccolta scommesse: 1 ogni 5 mq. Fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 mq è comunque impossibile installare fino ad 8 apparecchi;
- g) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- h) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);

Gli apparecchi di cui ai commi 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c) dello stesso articolo 110 TULPS.

Art. 21
Sorvegliabilità dei locali

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata:

- direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività;
- successivamente l'inizio dell'attività purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi il rispetto dei requisiti in questione. Gli stessi devono essere deducibili dalle planimetrie di cui all'art. 4 lett. a) del presente Regolamento relative al progetto o allo stato di fatto dei locali.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività commerciali, di phone center o altre attività, ciascuna attività dovrà essere svolta in ambienti e spazi specificatamente delimitati e separati, dotati ciascuno di separata e specifica entrata così da consentire la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza di ciascuna di dette attività: non sono ammesse delimitazioni e separazioni mobili e/o temporanee tra le diverse attività.

Art. 22
Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale, mediante la presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva ai sensi della D.G.R. Lombardia 2 Aprile 2008 – n. VIII/6919. Alla stessa deve essere allegata la specifica scheda per notifica di cui al decreto n. 4221 del 24 Aprile 2007, ai fini della registrazione da parte della competente A.S.L.

Le Dichiarazioni per le attività di somministrazione svolte in forma temporanea devono pervenire all'Ufficio protocollo generale del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio di tali attività e possono essere presentate in occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni che comunque non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni.

Le Dichiarazioni per la somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande devono essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003. Pertanto dovrà essere trasmessa idonea certificazione od autocertificazione in tal senso.

Qualora l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande fosse svolta congiuntamente ed in modo complementare all'attività di pubblico spettacolo, l'interessato, in aggiunta agli adempimenti di cui sopra, dovrà richiedere autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. (si rimanda alla specifica normativa per la disciplina di tale ultimo procedimento)

Non è prevista la possibilità di rilasciare, su tutto il territorio comunale, autorizzazioni stagionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 23 Attività escluse dalla programmazione
--

Ai sensi della D.G.R. Lombardia VIII/6919 del 2 Aprile 2008, l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle attività di somministrazione sotto elencate è soggetto alla presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva ad efficacia immediata:

- a. negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività di trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia. **L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di trattenimento pubblico, autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S .**
- b. negli esercizi collocati all'interno delle aree di **servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade** extraurbane principali,urbane, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico.
- c. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti.
- d. presso il domicilio del consumatore;
- e. alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- f. relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;
- g. nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'art. 12 della L.R. 30/2003

Le Dichiarazioni di Inizio Attività Produttiva per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003 (pertanto alla Diap dovrà essere allegata idonea certificazione od autocertificazione in tal senso) e *devono pervenire all'Ufficio protocollo generale del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio di tali attività.*

Non è previsto alcun atto autorizzativo o Dichiarazione di Inizio Attività per la somministrazione

- in residenze private non aperte al pubblico;
- su aree pubbliche ai sensi della L.R. 21.03.2000 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 1 bis L.R. 15/2000: L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio).*

Art. 24
Attività di somministrazione in Aree di Servizio su strada urbana

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, **in funzione di attività complementare** a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. In tal caso l'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva ai sensi della D.G.R. Lombardia 2 Aprile 2008 – n. VIII/6919.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- la specifica scheda per la notifica di cui al Decreto n. 4221 del 24 Aprile 2007, ai fini della registrazione da parte della competente A.S.L.
- certificazione od autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003
- planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato
- la certificazione od autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali.

Le Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva per le attività di somministrazione svolte all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, **in funzione di attività complementare** a favore degli utenti dell'area di servizio medesima, devono pervenire all'Ufficio protocollo generale del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio di tali attività

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande :

1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante; l'esercizio potrà rimanere aperto nell'intervallo tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano ;
2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente/affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articolo 5 e 6 della L. R. 30/2003;
4. il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale
5. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

La sorvegliabilità potrà essere accertata

- direttamente dagli organi di Polizia Locale prima dell'inizio dell'attività
- successivamente l'inizio dell'attività purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi il rispetto dei requisiti in questione. Gli stessi devono essere deducibili dalle planimetrie di cui all'art. 4 lett. a) del presente Regolamento relative al progetto o allo stato di fatto dei locali

Art. 25
Disposizioni per distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'art. 9 della L.R. 30/2003.

Art. 26
Casi di Fallimento dell'attività

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente Ufficio Comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 16, comma 1 lett. b) della Legge Regionale n° 30/03. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi in cui s' intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n° 30/03 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 27
Esposizione delle autorizzazioni – pubblicità dei prezzi e degli orari

L'esercente ha l'obbligo

- di pubblicizzare l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno ed all'esterno dell'esercizio;
- di esporre:
 - l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Brusaporto.
 - copia della scheda di notifica ai fini della registrazione A.S.L. dell'attività di somministrazione
 - la tabella dei giochi proibiti in caso di detenzione di giochi leciti e/o di apparecchi da gioco
 - la riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 176, 180, 181, 186 del relativo Regolamento di esecuzione

- di indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella

b) per quanto concerne gli alimenti, con le medesime modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.

Qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità di pubblicità dei prezzi debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

All'interno del locale devono, inoltre, essere ben visibili le indicazioni relative alle porte di ingresso/uscita ed ai servizi igienici.

In ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 51 della Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, i cartelli di divieto di fumo devono essere apposti in modo ben visibile sulle porte di ingresso ed in tutti i locali dell'esercizio.

Sono fatte salve le disposizioni sull'elenco delle materie prime utilizzate nella preparazione degli alimenti

<p style="text-align: center;">Art. 28 Sanzioni</p>

Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento si rimanda a quanto previsto nell'art. 23 della L.R. 30/2003.

Per l'inosservanza delle disposizioni al presente Regolamento non contemplate nel sopra menzionato art. 23 o in altra specifica normativa, si applica la sanzione amministrativa da €25.00 a €500.00, con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.